

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

Sede Legale: Piazzetta Mercanti 2 - PIACENZA (PC)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI PIACENZA

C.F. e numero iscrizione: 01429460338

Iscritta al R.E.A. n. PC 161575

Capitale Sociale sottoscritto €: 20.800.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01429460338

Relazione del revisore unico indipendente ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 27.01.2010, n. 39

All'assemblea dei soci della società Piacenza Infrastrutture Spa

Il giudizio di revisione

Giudizio

- A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.2025, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Richiamo di informativa

- Nel paragrafo "Continuità aziendale" l'Amministratore ha riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
- L'informativa di bilancio relativa alla continuità aziendale assume un'importanza predominante nell'ottica dei compiti del revisore.
- Alla luce di tale circostanza, nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" sul bilancio al 31.12.2025, ho esclusivamente analizzato e valutato l'informativa fornita dall'Amministratore con riferimento al presupposto della continuità aziendale.
- Il mio giudizio non contiene rilievi rispetto a tale aspetto.

Elementi alla base del giudizio

- Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società Piacenza Infrastrutture Spa al 31.12.2025 costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2025, dal conto economico a tale data e dalla nota integrativa.
- Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, c. 3 del D. Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
- Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione.
- Ho svolto la revisione legale in qualità di revisore indipendente dall'impresa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile in Italia. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
- Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
- Ritengo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità dell'amministratore e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

- L'Amministratore è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
- L'Amministratore è responsabile per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, e per quella parte di controllo interno che ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

- L'Amministratore è responsabile della sua valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l'utilizzo appropriato della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale in modo appropriato.
- L'Amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.
- Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

- È mia la responsabilità del giudizio espresso sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile.
- La revisione che ho effettuato sul bilancio chiuso al 31.12.2025 è stata basata sulla conoscenza dei processi aziendali dell'azienda stessa.
- Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
- La revisione legale ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte sono state attuate in base al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
- Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, ho considerato il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.
- La revisione legale ha compreso altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
- La revisione è stata effettuata valutando i principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime effettuate dalla direzione, giungendo ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sul governo societario con il bilancio d'esercizio

- Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sul governo societario, con il bilancio d'esercizio della società Piacenza Infrastrutture Spa al 31.12.2025, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A mio giudizio la relazione sul governo societario è coerente con il bilancio d'esercizio della Piacenza Infrastrutture Spa al 31.12.2025 e redatta in conformità alle norme di legge.
- Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c. 2, lett. e) D. Lgs. 27.01.2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Piacenza 01/04/2026

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Zurla

